

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 23 al n. 45 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
23	<p>1) Punto 2.2.c "trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei seguenti casi":                      i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo .....                      ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o .....                      Come si deve interpretare?</p> <p>2) Punto 3.1 tipologia B ai sensi dell'art. 41 paragraf. 2 Reg. UE 651/2014 "l'aiuto è concesso solamente a nuovi impianti"                      Cosa significa?                      Es. un'impresa ha un impianto fotovoltaico ed ha bisogno per l'attività produttiva di ulteriore energia; può affiancare un nuovo impianto (ampliare) per produrla?</p> <p>3) Cosa si intende per "autoconsumo"?                      Es. L'impresa deve dotarsi di attrezzature per accumulare la corrente (accumulatori) o allacciarsi alla linea elettrica dell'Enel per consumarla?</p>	<p>1) nel caso di cui al punto i.) del paragrafo 2.1 punto 2 lettera c) dell'Avviso, l'aiuto concesso dall'Avviso non è fissato in base al prezzo o alla quantità di prodotti acquistati da produttori primari o immesse sul mercato dalle imprese interessate.                      Per quanto riguarda il punto ii.) del paragrafo 2.1 punto 2 lettera c) dell'Avviso si veda la risposta di cui al quesito n. 1.</p> <p>2) L'aiuto è concesso solamente a nuovi impianti, infatti l'art. 41, comma 5 del Reg. UE 651/2014 stabilisce che "Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione".                      Pertanto non sono ammissibili a finanziamenti ampliamenti di impianti esistenti né <i>relamping</i>.</p> <p>3) Per soddisfare la condizione di autoconsumo sono possibili due soluzioni:                      l'autoconsumo istantaneo;                      l'autoconsumo differito.                      Nel caso di autoconsumo istantaneo si intende la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e utilizzata istantaneamente dall'utente.                      Nel caso di autoconsumo differito, la quantità di energia prodotta dall'impianto e non autoconsumata istantaneamente viene temporaneamente immagazzinata in sistemi di accumulo per restituirla all'utente nei momenti in cui ve ne sia bisogno.                      Si puntualizza che lo scambio sul posto non può intendersi una forma di autoconsumo in quanto si utilizza il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata.</p>
24	<p>All'interno del bando (precisamente ai punti 1.1, 2.2 e 3.1) viene affermato che il valore minimo di riduzione dei consumi energetici rispetto alla fase pre-intervento debba essere pari ad almeno il 20%. Da ciò deriva che per il raggiungimento di tale soglia si possa sommare l'apporto di energia da fonti rinnovabili (ad esempio l'energia autoconsumata dal fotovoltaico) ai risparmi energetici derivanti da altre opere di efficientamento (ad esempio sostituzione luci).</p> <p>Tuttavia, nella tabella del punto 4.6 ("Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi") in corrispondenza del criterio "Dimensionamento" è riportata la seguente descrizione: "Incidenza del risparmio energetico (&gt;20%) conseguito in termini di energia primaria (escluso l'apporto di fonti rinnovabili)". Sembrerebbe dunque che la quantità C_post, richiesta nella formula per il calcolo del relativo punteggio, debba essere valutata come "Consumi pre-intervento - Risparmi efficientamento ottenuto senza fonti rinnovabili (quindi solamente sostituzione luci, recupero cascami termici, ecc. ma non fotovoltaico)" e che il risparmio percentuale calcolato con tale valore debba essere maggiore del 20% (al contrario di quanto indicato nel bando).</p> <p>Tale situazione si verifica anche in corrispondenza delle voci "Contributo alla riduzione di emissioni climalteranti" (calcolo di CO2_post) e "Contributo all'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili" (calcolo di C_post).</p> <p>In definitiva, avremmo dunque necessità di un chiarimento sulla possibilità o meno di poter considerare l'energia risparmiata grazie al fotovoltaico (che comunque concorre alla riduzione dei prelievi elettrici al contatore finale) sia per il raggiungimento della soglia del 20% che per il calcolo delle quantità presenti nelle formule relative ai punteggi.</p>	<p><b>Si ricorda che fa fede l'Avviso approvato con D.D.G. n.870 del 17/10/2018 e pubblicato nel Suppl. Ordinario della GURS n.46 del 26/10/2018.</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 23 al n. 45 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
25	<p>Atteso che l'Avviso è rivolto anche alle piccole e micro imprese, pare che la valutazione del punteggio relativo a "Adeguatezza - Contributo alla riduzione di consumi - Costo del TEP risparmiato" (da 0 a 40 punti) tenda a escluderle dalla partecipazione.</p> <p>Il calcolo di tale punteggio, previsto nell'Avviso, è:</p> <p><math>C_{progetto} = \text{Costo progetto} / \text{TEP risparmiati}</math></p> <p><math>C4 = P_{MAX} + P_{MAX} / C_{SOGLIA} \cdot (C_{SOGLIA} - C_{PROG})</math></p> <p>ove <math>P_{MAX} = 40</math> e <math>C_{SOGLIA} = 4.000 \text{ €/TEP}_{risp}</math>.</p> <p>Ciò significa che, per ottenere 40 punti, il costo di progetto deve essere pari a 4.000 €/TEP risparmiato. Contemporaneamente l'ammontare complessivo dell'investimento minimo di progetto, secondo l'Avviso, deve essere di 50.000 euro oltre IVA.</p> <p>Supposto, in via approssimativa, che il costo del progetto possa essere di 40.000 sui 50.000 euro di investimento, con i requisiti minimi dell'Avviso, e cioè 4.000 €/TEP e 40.000 € di costo progetto, si ottiene un risparmio minimo di 10 TEP/annui.</p> <p>Questo valore risulta assai elevato per le piccole e soprattutto per le micro imprese! Nel senso che non hanno questo livello di consumo e, pertanto, non possono averlo di risparmio.</p> <p>Se la quota di risparmio prevista con l'intervento in progetto è, per ipotesi, del 50%, l'impresa per ottenere i 40 punti dovrebbe avere, come valore minimo, un consumo annuo di 20 TEP e un risparmio conseguenziale di 10 TEP.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di chiarire se la presente interpretazione è errata; o se il valore del <math>C_{progetto}</math> dell'Avviso vada calcolato non su base annua ma su un arco temporale di n anni; e, in tutti i casi, di chiarire come operare la valutazione del "Contributo alla riduzione di consumi - Costo del TEP risparmiato".</p>	<p><b>Si ricorda che fa fede l'Avviso approvato con D.D.G. n.870 del 17/10/2018 e pubblicato nel Suppl. Ordinario della GURS n.46 del 26/10/2018.</b></p>
26	<p>Si chiedono chiarimenti in merito alla prescrizione seguente "Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato".</p> <p>In particolare si desidera sapere se in presenza di contabilità semplificata è ritenuta sufficiente la ricostruzione extracontabile dei movimenti relativi all'investimento, considerando da un lato gli acquisti e in sezione contrapposta i pagamenti effettuati, così come previsto dal presente bando.</p>	<p><b>Anche in caso di soggetti in contabilità semplificata è necessario una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato dalle altre transazioni che riguardano l'attività dell'impresa.</b></p>
27	<p>1) Nel paragrafo 3.1 Progetti ammissibili. In precedenza era stato comunicato che era possibile realizzare un progetto che coinvolgesse solo le tipologie B (Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili) e C (Diagnosi energetica/audit energetico e spese tecniche), da quello che si evince a pagina 14 della nuova preinformativa sembra necessario adottare in ogni caso un intervento di tipologia A congiuntamente agli altri. Quindi nel mio caso A + B + C. E' corretta la mia interpretazione?</p> <p>2) Nel paragrafo 3.2 Massimali d'investimento. In precedenza era stato comunicato che l'incentivo massimo erogato sarebbe stato di 200.000,00 €, da quello che risulta nella nuova preinformativa non sembra esserci nessun massimale sull'incentivo erogato. Potete confermarlo?</p>	<p><b>1) Si ricorda che fa fede l'Avviso approvato con D.D.G. n.870 del 17/10/2018 e pubblicato nel Suppl. Ordinario della GURS n.46 del 26/10/2018. Si veda la risposta al quesito n. 2</b></p> <p><b>2) Si ricorda che fa fede l'Avviso approvato con D.D.G. n.870 del 17/10/2018 e pubblicato nel Suppl. Ordinario della GURS n.46 del 26/10/2018.</b></p> <p><b>Il paragrafo 3.2 "Massimali di investimento" stabilisce: "Ciascun oggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione.</b></p> <p><b>Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso non deve essere inferiore a 50.000,00 euro, IVA esclusa. Tuttavia, il costo totale ammissibile non deve essere superiore a:</b></p> <p><b>- € 3.000.000,00, al netto di IVA, nel caso in cui i soggetti proponenti siano PMI non energivore come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91);</b></p> <p><b>- € 5.000.000,00, al netto di IVA, nel caso in cui i soggetti proponenti siano PMI energivore (come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91) e grandi imprese".</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 23 al n. 45 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
28	<p>1) Quando sono le scadenze? Perché entrando nel portale delle agevolazioni ( <a href="http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it">http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it</a> ) non compare nulla in merito all'avviso nè data di scadenza per la presentazione ne inizio apertura sportello per la prenotazione. Probabilmente ho sbagliato sito o qualcosa di analogo.</p> <p>2) Leggendo i requisiti necessari per partecipare all'avviso, mi pare di capire che questa azione non ha vincoli di de minimis, confermate quanto scritto?</p>	<p><b>1) Il paragrafo 4.3 "Termini di presentazione della domanda di aiuto" stabilisce che: "La prenotazione per la presentazione delle domande dovrà essere effettuata nel portale delle agevolazioni all'indirizzo: <a href="http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it">http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it</a> a partire dalle ore 9.00 del 75° giorno decorrente dalla data di pubblicazione sulla GURS e fino alle ore 14.00 del 90° giorno decorrente dalla stessa data".</b></p> <p><b>2) Il regime di aiuti è in "esenzione"</b></p>
29	<p>Nel capitolo 2 dell'avviso sono esclusi dalla partecipazione alla domanda di aiuto una serie di imprese operanti in determinati settori, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;</li> <li>ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;</li> </ul> </li> </ul> <p>In riferimento al primo caso, si chiede gentilmente di spiegare meglio quale sia il tipo di impresa esclusa da tale aiuto o comunque quale sia quella ammessa.</p>	<p><b>L'aiuto concesso dall'Avviso non è fissato in base al prezzo o alla quantità di prodotti acquistati da produttori primari o immesse sul mercato dalle imprese interessate. L'Avviso al paragrafo 2.1 punto 2 richiama tutti i contenuti dell'art.1, paragrafo3 del Regolamento (UE) n.651/2014, modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n.1084/2017.</b></p>
30	<p>1) Tra i requisiti di ammissibilità è indicato quanto segue: "Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve essere in possesso di diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014."</p> <p>Tale indicazione non specifica chi sia il soggetto che possa redigere la diagnosi energetica: infatti il d.lgs.102/2014 all'allegato 2 esprime i criteri secondo i quali debba essere redatta tale diagnosi energetica, ma è soltanto l'art. 8 del sopracitato decreto che definisce i soggetti che possono redigere diagnosi ai sensi del d.lgs. 102/2014. Mancando l'indicazione espressa dell'articolo 8, potrebbe configurarsi il caso che l'impresa, ai fini dell'ammissibilità al bando, si doti di diagnosi energetica redatta in conformità (e non ai sensi di legge) ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 ma da un soggetto che non ha i requisiti di cui all'art. 8, cosa di fatto ad oggi assolutamente possibile e già realtà in molti casi.</p> <p>Si chiede pertanto di chiarire se, ai fini dell'ammissibilità dell'impresa al bando, questa debba essere in possesso di diagnosi energetica:</p> <p>a) realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 e redatta da un professionista iscritto ad albo competente</p> <p>oppure</p> <p>b) realizzata ai sensi all'allegato 2 al D. lgs n.102 del 2014 e, di conseguenza, redatta da soggetto di cui all'art. 8 del D. lgs n.102 del 2014.</p> <p>Tale chiarimento permetterà più serenamente di affrontare il dialogo con le PMI, alcune delle quali già in possesso di diagnosi energetica ma redatta da soggetti diversi da quelli definiti all'art. 8 del D.lgs. 102/2014 e che pertanto dovranno affrontare un nuovo percorso di certificazione, consapevoli che ciò è necessario ai fini dell'ammissibilità.</p> <p>2) Se il soggetto possiede più unità operative, è possibile realizzare un progetto che sia ammissibile e che contenga interventi distinti su ciascuna unità operativa, anche differenti tra loro? Oppure è obbligatorio scegliere una sola unità produttiva su cui operare?</p>	<p><b>1) Si veda la risposta al quesito n. 22.</b></p> <p><b>2) Si veda la risposta al quesito n. 2 e la risposta n.5 al quesito n. 8.</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 23 al n. 45 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
31	<p>1. Alla luce dell'art. 6 comma 2 lettera a) relativo al DM 5/09/2011 e dell'art. 10 del DM 11/01/2017 e ss.mm.ii. che prevedono la piena cumulabilità tra i Titoli di Efficienza Energetica, agevolazioni concesse ai fini del risparmio di energia primaria, e l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione (tra cui rientra il FESR) si chiede:                      se il costo di realizzazione degli impianti, che rientra tra le spese ammissibili di cui al presente avviso, risulta cumulabile con gli incentivi sopracitati (DM 5/09/2011 e DM 11/01/17 e ss.mm.ii.). Si noti che la cumulabilità è confermata dalla normativa nazionale, in quanto sia il DM 5/09/2011 che il DM 11/01/17 e ss.mm.ii. non finanziano il costo di acquisto dei macchinari bensì l'effettivo risparmio di energia primaria tra la situazione ex-ante ed ex-post all'intervento stesso.</p> <p>2. In merito ai criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, di cui al paragrafo 4.6 del pre avviso pubblicato, il coefficiente C4 viene definito come "Costo del TEP risparmiato ed espresso come costo dell'investimento di efficientamento rapportato al risparmio nel consumo globale di energia primaria conseguibile con il progetto"; tale coefficiente C4 è funzione del coefficiente "C progetto", definito come rapporto tra "Costo progetto/ TEP risparmiati", pertanto si chiede                      ai fini del calcolo del coefficiente "C progetto" se per "TEP risparmiati" si fa riferimento al risparmio ottenuto dopo il primo anno dall'intervento di efficienza energetica o ai TEP risparmiati nell'intera vita utile del progetto medesimo. In quest'ultimo caso si chiede di indicare una definizione precisa di vita utile del progetto.</p> <p>Da un'analisi dell'algoritmo di calcolo del "coefficiente C4" si evince che è possibile ottenere il massimo punteggio pari a 40 pt se C4 risulta essere minore o uguale a 4.000 €/TEP ed un punteggio pari a 0 pt se C4 risulta essere maggiore o uguale ad 8.000 €/TEP. Pertanto, sulla base di tali ipotesi si osserva che il presente modello di valutazione ed attribuzione dei punteggi tende ad incentivare le proposte di progetto che teoricamente non avrebbero necessità di alcun incentivo, in quanto tanto minore sarà il coefficiente C progetto "Costo progetto /TEP risparmiati", tanto minore sarà il tempo di rientro del progetto stesso. Tuttavia, pur ritenendo che tale parametro eviti una sovrastima dei costi di progetto, si fa presente che in alcuni casi reali, sulla base della nostra esperienza, i costi di interconnessione possono incidere notevolmente sul costo totale del progetto (raggiungendo valori pari al 40%) non contribuendo in alcun modo al risparmio potenzialmente ottenibile dal progetto di efficienza energetica. Quindi, con l'attuale algoritmo di calcolo si potrebbe non incentivare una tecnologia ad alta efficienza a causa degli elevati costi di interconnessione correlati alla tecnologia scelta. Si propone pertanto, di escludere gli eventuali costi di interconnessione dalla definizione di "Costo Progetto" al fine incentivare maggiormente i progetti ad alta efficienza.</p> <p>A titolo esemplificativo, si considerino i seguenti casi:                      CASO A:                      Tipologia di Intervento: Installazione impianto di Trigenerazione (da 130 kWe + 130 kWf)                      Range potenziale risparmio di energia primaria: 25-35 %                      Capex impianto: 370.000 €                      Capex interconnessioni: 130.000 €                      Costo progetto: 500.000 €                      Risparmio annuo: 67 TEP/anno                      Cprogetto: 7.462 €/TEP                      Parametro C4: 5,4 pt</p> <p>CASO B:                      Tipologia di Intervento: Installazione impianto di Power Quality                      Range potenziale risparmio di energia primaria: 10%                      Capex impianto: 23.000 €                      Capex interconnessioni: 2.500 €                      Costo progetto: 25.500 €                      Risparmio annuo: 7,5 TEP/anno                      Cprogetto: 3.400 €/TEP                      Parametro C4: 40 pt</p> <p>Se, invece, non venissero considerati nel computo di Cprogetto i costi delle interconnessioni, i parametri sarebbero:                      CASO A:                      Tipologia di Intervento: Installazione impianto di Trigenerazione (da 130 kWe + 130 kWf)                      Range potenziale risparmio di energia primaria: 25-35 %                      Capex impianto: 370.000 €                      Costo progetto: 370.000 €                      Risparmio annuo: 67 TEP/anno                      Cprogetto: 5.522 €/TEP                      Parametro C4: 24,8 pt</p> <p>CASO B:                      Tipologia di Intervento: Installazione impianto di Power Quality                      Range potenziale risparmio di energia primaria: 10%                      Capex impianto: 23.000 €                      Costo progetto: 23.000 €                      Risparmio annuo: 7,5 TEP/anno                      Cprogetto: 3.067 €/TEP                      Parametro C4: 40 pt</p> <p>L'impianto di trigenerazione non verrebbe, in questo modo, penalizzato dalla complessità dei lavori specifici di interconnessioni elettro-meccanica che comunque non incrementerebbero in alcun modo l'efficienza complessiva del sistema.</p>	<p><b>1) Il paragrafo 3.6 dell'Avviso stabilisce: "Rispetto all'operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese ammissibili.</b></p> <p><b>2) Per "TEP risparmiati" si fa riferimento al risparmio ottenuto durante il primo anno dagli interventi di efficienza energetica proposti nel progetto presentato. Vedi tabella di cui al paragrafo 4.6 dell'avviso</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 23 al n. 45 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
32	<p>Con riferimento al punto 3.1- TIPOLOGIA B, che prevede un impianto fotovoltaico calcolato per l'autoconsumo dell'impresa beneficiaria ho necessità del seguente chiarimento:</p> <p>- Deve intendersi che l'impianto deve produrre annualmente l'energia che l'impresa consuma, con divieto di vendere l'eventuale energia prodotta in più?</p> <p>Se è così tutto chiaro e condivisibile. Visto che gli impianti fotovoltaici producono una quantità di energia proporzionale all'irraggiamento solare che non è uniforme durante l'anno e durante la stessa giornata ed esistono simulatori e calcoli per determinare l'energia prodotta annualmente da un impianto F.V.. In questo caso l'energia prodotta in esubero rispetto al consumo istantaneo verrebbe immessa in rete consentendo all'impianto di produrre in massimo dell'energia, in base alla sua potenzialità, con in massimo dei benefici ambientali e la piena utilizzazione del finanziamento concesso. Nei momenti in cui alla produzione è minore del consumo l'impresa preleverebbe l'energia dalla rete. Con la procedura della scambio sul posto otterrebbe il rimborso del solo costo dell'energia (circa 0,07 €/kWh) per la sola energia prodotta dall'impianto immessa in rete è prelevata in differita rispetto alla produzione;</p> <p>- Se per autoconsumo deve intendersi esclusivamente l'energia consumata contemporaneamente alla produzione senza possibilità di immettere in rete l'energia prodotta in quell'istante in esubero comporterebbe la necessità di impedire o limitare la produzione dell'impianto mediante appositi apparecchiature elettroniche per adeguare la sua produzione al consumo istantaneo dell'impresa con una perdita di produzione di circa il 50%. In questo caso si determinerebbe un enorme speco di denaro pubblico utilizzato per la realizzazione dell'impianto che di fatto produrrebbe circa il 50% della sua potenzialità e un conseguente:</p> <p>- 1) danno per l'ambiente per la mancata produzione di energia da fonti rinnovabili,                  - 2) danno economico per l'impresa dovuto al mancato ristoro (di circa 0,07 €/kWh) per la mancata immissione in rete dell'energia, che il suo impianto potrebbe produrre, e consumata successivamente rispetto alla produzione.</p> <p>PARTICOLARMENTE RILEVANTE E' QUANTO SOPRA PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO LAVORAZIONI NELLE ORE NOTTURNE.</p> <p>Alle imprese che usufruiscono del finanziamento previsto dalla misura cui trattasi può esser impedita la sola vendita dell'energia messa in rete e non consumata nell'arco dell'anno. Ipotesi di fatto non verificabile, e comunque non rilevante, se l'impianto è correttamente progettato per una produzione annua correlata al reale consumo annuale dell'impresa beneficiaria.</p>	<p><b>Si veda la risposta n. 3 al quesito n. 23 .</b></p>
33	<p>1) Le aziende che trasformano gli agrumi in succhi concentrati possono aderire al bando? non mi è chiaro cosa si intende nel paragrafo 2.1 comma C (destinatari/beneficiari)</p> <p>2) Una catena di supermercati può partecipare presentando un progetto singolo per ciascun punto vendita oppure deve essere un progetto unico che includa più punti vendita?</p>	<p><b>1) Si veda la risposta al quesito n. 1.</b>  <b>2) Si veda la risposta al quesito n. 2 e al quesito n. 27.</b></p>
34	<p>Desidero avere delucidazioni in merito al requisito fondamentale per poter ottenere il finanziamento nella misura in oggetto, e più precisamente il fatto che l'intervento debba ridurre almeno del 25% (corretto: 20%) i consumi di energia primaria ante intervento:</p> <p>1) La riduzione del 20% deve essere riferita ai consumi generali dello stabilimento/edificio o al solo consumo di cui si vuole proporre l'intervento (AMEE mirato)?</p> <p>2) Nel caso in cui si ipotizza di realizzare un impianto fotovoltaico (intervento di tipo B) è sufficiente poter associare un intervento di relamping generale per poter ammettere l'intervento di tipo B?.</p> <p>3) In caso di progetto cumulativo di più edifici (ad esempio 3), non energivori nè grande impresa, il limite max di spesa per le diagnosi energetiche rimane €10000 o questo limite viene moltiplicato per il numero di edifici?</p>	<p><b>Vedi risposta a) quesito n.17.</b>  <b>Si</b>  <b>Nel caso di imprese multi sito il limite massimo di spesa è considerato pari a 10.000€ così come indicato al paragrafo 3.4 punto 2.</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 23 al n. 45 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
35	<p>CHIAVI IN MANO: Approfondimento concetto                      D1: Per chiavi in mano si intende l'esecuzione da parte di un unico soggetto di tutti gli interventi previsti dalla diagnosi energetica sotto forma di EPC contractor (Engineering, Procurement and Construction)?                      D2: Può una Esco, che esegue la diagnosi energetica ai sensi del DLgs 201/2014, eseguire singolarmente gli interventi/Fasi indicati nell'audit presentando singole offerte come indicato all'articolo 3.4 punto 1?                      D3: In base a quanto indicato all'articolo 3.4 punto 1 (analisi dei prezzi) può un'azienda avendo presentato, per singolo intervento e/o fase del progetto di efficienza le migliori offerte, eseguire i singoli interventi, o si configura comunque come un chiavi in mano?                      D4: Ai sensi di quanto indicato all'articolo 3.4 punto 1 può il soggetto beneficiario richiedere ad una sola azienda di eseguire i lavori di progettazione e installazione dei macchinari, impianti, software, ovvero dei beni individuati nella diagnosi energetica, senza dover per singola fase o bene richiederli singolarmente?</p> <p>FAQ Specifiche Interventi articolo 3.1 Progetti ammissibili                      TIPOLOGIA A : Impianti di generazione combinata di energia elettrica/calore/freddo – Impianti FER per l'auto consumo                      D1: Considerato quanto indicato nell'articolo 3.4 punto 2 se il cliente affida ad un unico soggetto anche la progettazione e la fornitura dei componenti (compreso il cogeneratore) oltre all'installazione, si rientra nella fattispecie del chiavi in mano?                      D2: Per la realizzazione di un impianto FER e/o cogenerazione devono essere richieste singolarmente le offerte per i componenti ed elementi /macchinari per l'esecuzione dell'intervento, oppure si possono richiedere suddivisi per fasi di realizzazione? (es. fase Progettazione, fase Installazione, fase Fornitura cogeneratore e altri componenti) Quali di queste fasi possono essere associate? (es. progettazione e Installazione)                      D3: Nell'ambito del progetto di efficienza energetica se la tipologia di intervento da realizzarsi (impianto FER auto consumo/Impianto di generazione energia elettrica/calore/freddo) non è l'unico ed il cliente affida ad un unico soggetto anche la progettazione, fornitura dei componenti (compreso il co generatore) oltre che all'installazione, si rientra comunque nella fattispecie del chiavi in mano?</p>	<p><b>CHIARIMENTI CHIAVI IN MANO</b>  <b>Vedi risposta 1 quesito n.8</b>  <b>L'esempio proposto si configura come chiavi in mano.</b>  <b>L'esempio proposto si configura come chiavi in mano.</b>  <b>Vedi risposta 1 quesito n.8</b></p> <p><b>FAQ Specifiche Interventi articolo 3.1 Progetti ammissibili</b>  <b>Per contratto chiavi in mano si intende che: l'imprenditore (l'appaltatore) si impegna nei confronti del cliente (committente) a fornire tutte le prestazioni necessarie affinché l'opera (operazione finanziata) sia progettata, realizzata, completa e pronta per l'uso e/o suo esercizio. Il punto 4.4 punto 1 dell'avviso alla lett. J) prevede "I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di cui all'Allegato 1 con le modalità previste al paragrafo 4.2 e 4.3, i documenti di seguito indicati:</b>  <b>....dettagliata analisi dei prezzi (perizia giurata in Tribunale), relativa ai beni e servizi oggetto del programma d'investimento proposto, attestante la congruità degli stessi prezzi e con indicazione dettagliata di beni e servizi (quantità, marca e modello, prezzi unitari e prezzi totali), redatta da un tecnico abilitato esterno all'impresa, iscritto a un ordine o albo professionale competente per materia, recante l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione, accompagnata da almeno tre preventivi per ogni tipologia di bene e/o servizio".</b>  <b>Si veda la risposta n. 5.</b></p>
36	<p>In relazione al punto 3.1.2 "L'intervento è ammissibile quando il beneficiario dimostri che lo stesso determini complessivamente (riferito all'intero progetto proposto, articolato anche in più siti del medesimo proponente) un risparmio di energia primaria espressa in Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) maggiore o uguale al 20% rispetto al fabbisogno annuo di energia ante intervento, ivi compreso l'apporto da fonti energetiche rinnovabili (FER). Ciò significa che la differenza fra il consumo di baseline e il consumo energetico nella configurazione post operam non può essere inferiore a tale percentuale. Al tal fine si stabilisce che il confine dell'intervento è l'unità produttiva oggetto dell'intervento ed il punto di misura è il punto di prelievo dalla rete." Il calcolo del risparmio percentuale va effettuato con l'espressione <math>100*(1-(QE_{post}/QE_{ante}))</math> dove:                      QEante è l'energia primaria ante intervento                      QEpost è l'energia primaria post intervento                      Si chiede:                      l'espressione "ivi compreso l'apporto da fonti energetiche rinnovabili (FER)" si riferisce alle FER eventualmente installate post intervento e quindi comprese nel fattore QEpost?</p>	<p><b>Il calcolo della percentuale di risparmio di energia primaria richiesto al paragrafo 3.1 punto 2 dell'avviso va effettuato con l'espressione</b></p> <p><b><math>100*(1-(QE_{post}/QE_{ante}))</math></b></p> <p><b>ivi compreso l'apporto da fonti energetiche rinnovabili (FER) che si riferisce alle FER eventualmente installate post intervento e quindi comprese nel fattore QEpost.</b></p>
37	<p>1) Le aziende che trasformano gli agrumi in succhi concentrati possono aderire al bando? non mi è chiaro cosa si intende nel paragrafo 2.1 comma C (destinatari/beneficiari)                      Nella fattispecie il cliente è identificato col seguente codice ATECO 10.39.00                      2) Una catena di supermercati può partecipare presentando un progetto singolo per ciascun punto vendita oppure deve essere un progetto unico che includa più punti vendita?</p>	<p><b>1) Si veda la risposta al quesito n. 1.</b>  <b>2) Si veda la risposta al quesito n. 2 e la risposta n. 2 al quesito n. 27.</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 23 al n. 45 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
38	<p>- Ai fini della presentazione di un programma di investimento che prevede spese nelle tre Tipologie e fermo restando la soglia massima di investimento prevista, si chiede se occorre rispettare un soglia minima relativa alla Tipologia "A".</p> <p>- Se il cronoprogramma dell'investimento è pianificato in 18 mesi e a consuntivo viene realizzato in 12 mesi, si configura come variante al progetto?</p>	<p><b>1) NO, il paragrafo 3.2 punto 1 dell'avviso prevede una soglia minima relativa alla intera operazione, fermo restando che debbano essere eseguiti interventi di cui alla Tipologia A;</b></p> <p><b>2) NO, il paragrafo 3.3 punto 2 stabilisce che "2. L'operazione dovrà concludersi, ovvero essere funzionale ed in uso, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al paragrafo 4.10".</b></p>
39	<p>In merito alla misura in oggetto avrei bisogno di un chiarimento sulle imprese energivore. Esse sono obbligate dal 102/2014 e dalle linee guida Enea ad eseguire la diagnosi energetica dei siti previsti attraverso la clusterizzazione Enea.</p> <p>In molti casi le aziende con pochi siti erano obbligate ad effettuare la diagnosi del sito maggiormente energivoro. Si chiede, pertanto, se le aziende energivore aventi più siti dei quali si fosse effettuata la diagnosi soltanto sul sito maggiormente energivoro, come previsto da clusterizzazione Enea, possano favorire del contributo a fondo perduto per la redazione della/e diagnosi nei siti non oggetto di studio, per quanto sopra descritto.</p>	<p><b>Il paragrafo 3.4 punto 3 lett. a) dell'avviso stabilisce che "3. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili quelle: ... per audit energetici ante e post intervento se sostenute dalle PMI energivore di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91) o dalle grandi imprese".</b></p>
40	<p>Nell'Avviso al paragrafo 2.2 lettera p) viene indicato quale requisito di ammissibilità "l'aver già comunicato alla CCIAA competente l'inizio dell'attività alla data di presentazione della domanda di contributo" quanto alla lettera precedente o) viene indicato l'aver avviato l'attività, di cui al codice ATECO 2007 presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'aiuto, da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo.</p> <p>Si chiede pertanto un maggiore chiarimento se il requisito di inizio attività debba sussistere da due anni oppure alla data di presentazione della domanda.</p>	<p><b>Entrambi i requisiti sono richiesti:</b></p> <p><b>l'aver avviato l'attività, di cui al codice ATECO 2007 presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'aiuto, da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo</b></p> <p><b>l'aver già comunicato alla CCIAA competente l'inizio dell'attività alla data di presentazione della domanda di contributo"</b></p>
41	<p>Dovendo predisporre la diagnosi energetica (DE) per aziende che intendono partecipare al bando PO FESR 2014-2010 - Azione 4.2.1. (incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle micro, piccole, medie e grandi imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza), non appare chiaro qual è il periodo di tempo da prendere in considerazione per la determinazione del consumo energetico di baseline aziendale.</p> <p>Infatti la nota n. 8 a pag. 14 dell'Avviso fa riferimento ai 12 mesi antecedenti la realizzazione del progetto: una tale ipotesi risulta essere impossibile da applicare dovendo realizzare la DE con molto anticipo rispetto all'inizio di realizzazione del progetto.</p> <p>Pertanto, le diagnosi energetiche obbligatorie eseguite nel 2015 per le imprese energivore e le grandi aziende hanno preso in esame i consumi energetici dell'anno solare precedente quello di redazione della DE, come da DLgs 102/2014 e linee guida ENEA: la DE obbligatoria del 2015, infatti, considerava i consumi dell'intero 2014.</p> <p>Pertanto si formula il presente quesito al fine di fare chiarezza sull'arco temporale da prendere in considerazione nella DE per la determinazione dei consumi energetici di baseline.</p>	<p><b>La disposizione dell'Avviso va intesa nel senso che la diagnosi deve considerare le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi e che siano state rilevate in un periodo precedente alla realizzazione del progetto, utilizzando, in ogni caso, i dati più recenti disponibili.</b></p>
42	<p>Il nostro gruppo è controllato da una società di diritto Maltese (Eurospark Ltd). Detta società non è classificabile come fiduciaria, in quanto i soci sono espressamente indicati nei documenti ufficiali reperibili (equivalenti camera di commercio) e censiti nel sistema bancario italiano, inoltre i soci sono anche operativi con varie cariche nel Gruppo. Chiediamo pertanto conferma sulla possibilità di accedere al bando con le società del gruppo.</p>	<p><b>Il paragrafo 2.1 dell'avviso stabilisce che "Possono partecipare al presente Avviso le micro, piccole e medie imprese (PMI) nonché le grandi imprese del settore privato, classificate secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014".</b></p>
43	<p>In merito al Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse prioritario 4 – "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione 4.2.1 – "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza", vorremmo sapere se l'azienda Automotive Sicilia S.r.l. può partecipare inviando il progetto nonostante l'intenzione di partecipare alle proposte Horizon 2020.</p>	<p><b>Sì. Si tenga comunque in considerazione la risposta al quesito n. 3.</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 23 al n. 45 (in ordine di presentazione)**

<b>Progr.</b>	<b>Testo del quesito</b>	<b>Risposta</b>
<b>44</b>	Vorrei sapere se tra gli interventi di cui alla categoria B Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili rientra anche lo storage nell'ambito della rete elettrica nazionale e il dimensionamento dello stoccaggio e l'installazione dello storage nell'ambito di un impianto FV destinato agli autoconsumi.	<b>Lo storage nell'ambito della rete elettrica nazionale non è ammesso, essendo possibile solo l'autoconsumo ( Si veda la risposta n. 3 al quesito n. 23). E' corretto il dimensionamento dello stoccaggio e l'installazione dello storage nell'ambito di un impianto FV destinato agli autoconsumi.</b>
<b>45</b>	Art. 3.1 punto 2 del bando (in questo articolo si evidenzia che l'intervento è ammissibile anche se il progetto è articolato su più siti del medesimo proponente). Si vuole capire se ciò significa che un'impresa che ha più unità locali dislocate anche su diverse province e comunque distaccate su più zone territoriali può partecipare al bando concorrendo con un unico progetto che riguardi più unità locali riferite alla stessa impresa.	<b>Si veda risposta al quesito n°2.</b>